



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Sviluppo Economico e Edilizia Privata - Dirigente

**Ordinanza n. 1575 del 25/08/2022**

**Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DIVIETO DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO INFERIORE AL 21% DEL VOLUME IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" NEL CENTRO STORICO DI LUCCA IL 27 AGOSTO 2022**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

nel Centro Storico di Lucca il 27 agosto 2022 avrà luogo la manifestazione temporanea denominata “ *Notte Bianca 2022* ”, le principali piazze saranno animate da esibizioni musicali , intrattenimenti e spettacolo di arti varie e sport , oltre all’apertura straordinaria delle attività commerciali e attrazioni artistiche e culturali;

al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 128185 del 12/08/2022 e successiva prot n. 137840 del 25/08/22, volta a disporre il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzi di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 27 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonchè il divieto di portare a seguito, dalle ore 21.00 di sabato 27 agosto alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, recipienti e contenitori rigidi di vetro e/o metallo nell'area del Centro Storico. Con nota prot n. 128185 del 12/08/2022, viene richiesto di disporre il divieto di vendita dalle ore 02.00 alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, di bevande alcoliche e aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, rivolto agli esercizi commerciali ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, situati nell'area del centro storico cittadino;

**dato atto che:**

la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;



i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);

i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

permane l'efficacia dell' Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

**considerato :**

che le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

**dato atto** che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana;

**ritenuto per quanto sopra di disporre:**

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzi di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 27 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonchè il divieto di portare a seguito, dalle ore 21.00 di sabato 27 agosto alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, recipienti e contenitori rigidi di vetro e/o metallo nell'area del Centro Storico. Si dispone inoltre il divieto di vendita dalle ore 02.00 alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, di bevande alcoliche e aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, rivolto agli esercizi commerciali ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, situati nell'area del centro storico cittadino

**Visti:**



- l'art. 50 del D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e le note della Questura prot. n.128185 del 12/08/2022 e prot. n. 137840 del 25/08/2022 ;

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana,

- **il divieto di vendita e somministrazione**, anche per mezzi di distributori automatici, **dalle ore 18.00 del 27 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati**, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, **la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo;**
- **il divieto di portare a seguito, dalle ore 21.00 di sabato 27 agosto alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, recipienti e contenitori rigidi di vetro e/o metallo nell'area del Centro Storico.**
- **il divieto di vendita dalle ore 02.00 alle ore 06.00 di domenica 28 agosto 2022, di bevande alcoliche e aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, rivolto agli esercizi commerciali ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, situati nell'area del centro storico cittadino.**

### **dispone**

- che ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;



- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

**avverte**

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO  
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.